



**REGOLAMENTO DEL PERCORSO DI ECCELLENZA
CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE AZIENDALI
(classe L-18)**

**Art. 1
(Finalità)**

Il percorso di eccellenza è istituito con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica.

**Art. 2
(Definizione e oggetto)**

1. Il percorso di eccellenza è un percorso integrativo di un corso di studio che consiste in attività formative aggiuntive a quelle del corso di studio al quale è iscritto lo studente. Tali attività sono in parte programmate dal Consiglio di corso di studio e consistono in approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio; in parte, sono concordate con i singoli studenti in relazione alle loro vocazioni culturali scientifiche.
2. Le attività formative aggiuntive possono essere individuate anche nell'ambito delle attività didattiche organizzate dalla Scuola Superiore di Studi Avanzati di Sapienza Università di Roma.
3. Il complesso delle attività formative comporta per lo studente un impegno minimo di 100 ore e massimo di 200 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati da Sapienza Università di Roma.

**Art. 3
(Accesso al Percorso di Eccellenza)**

1. Per ogni anno accademico, ciascuna Facoltà emana un bando unico per l'ammissione ai Percorsi di eccellenza dei corsi di studio ad essa afferenti definendo un numero di studenti ammissibili che, in ogni caso, non può eccedere il numero di studenti ammissibili stabilito dal Consiglio di Amministrazione per l'anno di riferimento.
2. I bandi di cui al comma 1 vengono pubblicati sulla piattaforma Corsi di Laurea di Ateneo, nonché sul portale Amministrazione Trasparente dell'Ateneo.

**Art. 4
(Requisiti per l'accesso, intermedi e finali)**

1. Possono presentare domanda di ammissione al Percorso di eccellenza gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Aziendali in possesso dei seguenti requisiti:



- Conseguimento, entro il 31 ottobre, di tutti i crediti formativi universitari previsti per il primo anno;
- Conseguimento di una votazione media complessiva nelle attività di profitto previste non inferiore a 27/30.

2. Per poter proseguire nel Percorso di eccellenza, lo studente deve superare tutte le prove previste per l'anno di frequenza ed ottenere in esse una votazione media non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).

3. Per poter concludere il Percorso di eccellenza, lo studente, oltre ad aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito, entro la durata legale del corso di studio, tutti i Crediti formativi universitari previsti (CFU) ed aver ottenuto una votazione media non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).

4. La verifica dei requisiti, di cui ai precedenti commi, viene effettuata, al termine di ogni anno accademico, dal Consiglio di corso di studio, su relazione del docente o dei docenti tutor.

Art. 5

(Assistenza e orientamento agli studenti)

A ciascuno studente ammesso al Percorso di eccellenza vengono assegnati uno o più docenti tutor che ne seguono il percorso e la collaborazione all'organizzazione delle attività concordate con lo studente.

Art. 6

(Formazione presso Sedi esterne)

Il Percorso di eccellenza può prevedere, tra le attività formative aggiuntive, periodi di studio o tirocinio presso altra Università, Istituzione o Ente di alta formazione o di ricerca, italiano o straniero, previa stipula di apposita convenzione da parte della Facoltà ovvero da Dipartimento di afferenza del Corso.

Art. 7

(Riconoscimenti finali)

1. Contestualmente al conseguimento del titolo di laurea, per ciascuno studente il Consiglio del Corso di Studio certifica la positiva conclusione del Percorso di eccellenza. La Segreteria Studenti, acquisita tale certificazione, provvede alla registrazione del Percorso di eccellenza affinché compaia nella certificazione di carriera dello studente stesso.

2. Unitamente alla certificazione di cui al precedente comma, l'Università conferisce allo studente un premio pari all'importo delle tasse versate nell'ultimo anno di corso, al netto del contributo unico e della tassa regionale. Le segreterie provvedono al rimborso di quanto versato sulla base della sola certificazione di cui al comma 1.